

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 26 del 24 GEN. 2014

Oggetto: Contratto di comodato d'uso di attrezzature ed automezzi per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di GENNAIO, in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di

SINDACO

e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

	pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior - Sindaco	X	
CALCARA Paolo - Assessore		X
LOMBARDO Francesco - Assessore	X	
FAZZINO Vito - Assessore		X
CAMPAGNA Marco Salvatore - Assessore	X	
GIACALONE Angela - Assessore		X
CATANIA FRANCESCA - ASSESSORE	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l'art.40, lettera "M", dello Statuto di questo Comune, approvato con deliberazione C.C. N°130 del 16.12.2008 e pubblicato sulla G.U.R.S. n°20 - Parte I, dell'8.05.2009;

VISTA la legge regionale 8 Aprile 2010 n. 9 avente per oggetto: 'Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati';

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 avente per oggetto: 'Modifiche alla LR n. 9/2010';

VISTO il DPRS 4 Luglio 2012 che ha previsto la suddivisione del territorio regionale in diciotto ATO (Ambiti Territoriali Ottimali);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2012 di costituzione della SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti);

VISTO l'art. 19, comma 12 della L.R. n. 9/2010, il quale dispone che *' fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15 (costituzione delle SRR - Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) , e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti continuano a svolgere le competenze loro attribuite '*;

CONSIDERATO che ad oggi, in virtù degli interventi sostitutivi attivati dal competente Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 9 dell'08 aprile 2010 e ss.mm.ii., sono state costituite tutte le S.S.R. nel territorio della Regione Siciliana, e nello specifico per quel che riguarda questo Ambito di competenza, la S.R.R. Trapani SUD, e che ad oggi sono in corso ed in dirittura d'arrivo le procedure di perfezionamento della predisposizione dei singoli piani di intervento comunali e del piano d'ambito in generale utili all'individuazione dei nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni in forma singola o associata, così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia o alla scelta della gestione in house providing da parte del singolo Comune;

CONSIDERATO altresì che, in previsione della scadenza del 30/09/2013, onde assicurare la necessaria continuità del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e scongiurare l'insorgenza di gravi pericoli per la salute e l'incolumità pubblica non fronteggiabile adeguatamente e per tempo tramite misure ordinarie, è stata emessa da parte del Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 8/rif del 27 settembre 2013 ;

PRESO ATTO che la suddetta Ordinanza produceva i suoi effetti fino alla data del 14 gennaio 2014;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Siciliana ha ritenuto sussistere i presupposti e la necessità di reiterare l'Ordinanza contingibile ed urgente *de qua*, ai fini di garantire la ulteriore continuità del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, emettendo nuova Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs, n. 152/2006 recante n. 1/rif del 14 gennaio 2014 prorogando di fatto le misure straordinarie di gestione fino alla data dl 30 aprile 2014;

VISTA la nota del Commissario Straordinario della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, Dr.ssa Coscienza Silvia prorogata nelle funzioni con Decreto Assessoriale n.30 del 15.1.2014, prot. n. 3245 del 21.1.2014 del 21 gennaio 2014, con la quale comunica che la Società Belice Ambiente non può più effettuare i servizi di Raccolta e trasporto dei rifiuti per conto dei Comuni per il mancato rinnovo da parte dell'Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti delle necessarie autorizzazioni;

CONSIDERATO che nella stessa nota il Commissario Straordinario, Dr.ssa Coscienza, propone ai Comuni soci, al fine di evitare il blocco dei servizi di igiene ambientale - nelle more della definizione ed approvazione dei piani di intervento e dell'individuazione da parte dei Comuni di una delle forme di gestione previste normativamente e necessarie alla materiale continuità dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti - di acquisire in Comodato d'uso gratuito gli automezzi della Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione ai fini di garantire la regolare prosecuzione dei servizi di igiene ambientale;

CONSIDERATO che i Comuni sono gli unici soggetti espressamente e specificatamente individuati dalle vigenti normative regionali e nazionali in materia di gestione integrata dei rifiuti quali soggetti deputati e legittimati alla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e

Considerato che i Comuni sono gli unici soggetti espressamente e specificatamente individuati dalle vigenti normative regionali e nazionali in materia di gestione integrata dei rifiuti quali soggetti deputati e legittimati alla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata senza necessità di iscrizione all'Albo dei Gestori dei Rifiuti, così come espressamente previsto dal Dlgs 152/2006.

Considerato, altresì, che è urgente ed indifferibile assicurare il servizio della gestione dei rifiuti e che l'unico sistema attuabile appare quello di utilizzare in comodato i mezzi attualmente in dotazione all'ATO Belice Ambiente sui quali opererà il personale della stessa società coordinato dal personale amministrativo della stessa società, senza alcun onere a carico del Comune.

Visto lo schema di comodato allegato sotto la lettera "A" alla presente con la quale viene disciplinato la cessione in comodato dei mezzi,

Visto il vigente OREL

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa descritti da intende qui i interamente ripetuti

- 1) Di acquisire in comodato gratuito i mezzi della società Belice Ambiente quali risultanti nell'allegato "A" necessari ad espletare temporaneamente il servizio raccolta rifiuti ;
- 2) Di approvare lo schema di contratto riportante le modalità di cessione in comodato dei mezzi
- 3) Di incaricare il Dirigente, previa accertamento delle condizioni tecniche dei mezzi in oggetto, alla stipula del contratto.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

ALLEGATO 'A'

CONTRATTO DI COMODATO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 1) RACCOLTA DIFFERENZIATA AL COMUNE DI CASTELVETRANO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore , presso la sede della Società Belice Ambiente S.p.a. In Santa Ninfa (TP), Zona Artigianale, Centro Direzionale snc, tra

1) **La Dott.ssa Coscienza Silvia**, nata a Palermo, il 14/04/1951, nella qualità di Commissario Straordinario della Società Belice Ambiente S.p.a. in Liquidazione, p. iva 02090040813, e l'Arch. Cuffaro Francesco, nato a Agrigento il 05/12/1971, nella loro qualità di Commissari Straordinari della Società Belice Ambiente S.p.a. in Liquidazione, p. iva 02090040813, domiciliati per la carica presso la sede societaria, che dichiarano di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della suddetta Società;

2) **L'Ing. Giuseppe Taddeo**, nato a Castelvetro il 25/03/1950, nella qualità di dirigente del 3° Settore Uffici tecnici del Comune di Castelvetro, p. iva 81001210814, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Castelvetro piazza Umberto 1° n. 5, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Castelvetro, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera della G. M. n. ___ del _____.

Premesso che il Commissario Straordinario, Dr.ssa Coscienza, con nota del 17.1.2014, prot 3009, assunta al protocollo del Comune il 21.1.2014 al n. 3245, ha comunicato che la Società Belice Ambiente non può più effettuare i servizi di Raccolta e trasporto dei rifiuti per conto dei Comuni per il mancato rinnovo da parte dell'Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti delle necessarie autorizzazioni ed ha proposto ai Comuni soci, al fine di evitare il blocco dei servizi di igiene ambientale, nelle more della definizione ed approvazione dei piani di intervento e dell'individuazione da parte dei Comuni di una delle forme di gestione previste normativamente e necessarie alla materiale continuità dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti di assegnare in Comodato d'uso gratuito gli automezzi della Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;

Considerato che nella stessa nota il Commissario Straordinario ha comunicato che per la gestione del servizio verrà utilizzato il personale della società che continuerà a svolgere i servizi fino ad adesso garantiti;

Considerato altresì che in attesa dell'affidamento del servizio nelle modalità previste dalla l.r. 9/2010 la proposta avanzata dal Commissario Straordinario appare l'unica immediatamente attuabile.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra generalizzate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La Belice Ambiente S.p.a., a far data dal giorno gennaio 2014, concede in comodato a tempo indeterminato, al Comune di Castelvetro, che accetta, i seguenti automezzi:

Compattatore IVECO CW835NS

Compattatore MERCEDES CW818NS

Compattatore CC093AG

Compattatore IMAN DP385JM

Minicompattatore Bucher CE831NS

Daily 35/10 DX872NW

Satellite Renault ZB201AC

Satellite Renault ZB200AC

Satellite Renault ZA713TS

Satellite Renault ZA711TS

Satellite IVECO ZA111WN

Satellite Daily DW512NR

Satellite Daily DW510NR

Satellite Daily DW509NR

affinché tale Comune se ne avvalga, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ne garantisca la custodia, nonché l'ordinaria e la straordinaria manutenzione. Il Comune comodatario si riserva di verificare lo stato di conservazione di detti beni e di accertarne l'idoneità ad effettuare i servizi di igiene ambientale.

L'Ente comodatario si obbliga a riconsegnare i mezzi nello stesso stato in cui verranno consegnati, alla conclusione del contratto. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i beni ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Comodatario, senza il preventivo consenso scritto del proprietario.

Restano a carico del Comodatario tutte le riparazioni tutte le spese di manutenzione e di funzionamento, ivi comprese le spese relative al carburante, degli automezzi, che si rendano necessarie ad assicurare l'efficienza e la funzionalità degli stessi. Il Comodatario esonera espressamente il proprietario da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dall'utilizzo del medesimo bene. L'odierna concessione è a titolo interamente gratuito. Resta inteso che tutte le spese sostenute dal Comodatario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi nonché quelle relative ad assicurare il buon funzionamento degli stessi, ivi comprese le spese relative al carburante, saranno poste in detrazione sulle somme che i Comuni dovranno corrispondere al comodante per l'espletamento del servizio. Il Comodatario è autorizzato con la firma del presente ad effettuare tutti gli interventi prima descritti.

2. Il Comune di Castelvetro si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza "del buon padre di famiglia", nella accezione che tale locuzione riveste nella normativa civilistica. L'Ente non può servirsi di detto bene che per l'uso esclusivamente determinato dall'oggetto del presente contratto e con esclusione di qualunque altra attività. Riguardo alla responsabilità del comodatario, vale quanto disposto riguardo al deterioramento per effetto dell'uso.

3. Il Comune di Castelvetro assumendo, durante il periodo di utilizzo, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi del comodatario che si confermano con la sottoscrizione del presente accordo, non potrà concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto o di una parte di esso.

4. Essendo tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti automezzi a carico dell'Ente Comune, questo si impegna ed obbliga a mantenerli in ottimale stato di conservazione. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, in quanto proprietario ai sensi di legge, ed il relativo ed effettivo onere finanziario sarà a totale carico della stessa.

5. Gli automezzi concessi in comodato dovranno essere restituiti entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di restituzione da parte della Belice Ambiente S.p.A. in Liquidazione: tale richiesta potrà essere formulata in qualsiasi momento, con la forma della raccomandata A/R o a mezzo pec, presso la sede del Comune. Al momento della restituzione gli automezzi dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trovano, fatto salvo il normale deperimento per effetto dell'uso; l'Ente Comune potrà essere chiamato a rispondere del deterioramento che ecceda l'ordinario e sia ad esso comunque imputabile anche sola per colpa.

6. Il Comune di Castelvetro si impegna ed obbliga a mantenere indenne la Belice Ambiente S.p.A. in Liquidazione da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo, durante tutto il periodo di utilizzo degli

automezzi da parte del Comune.

Il Comodatario si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi amministratori, utenti e dipendenti le condizioni indicate nel presente.

La superiore responsabilità resta in carico alla Belice Ambiente, ove i mezzi siano gestiti dai dipendenti della stessa Società Belice Ambiente, anche se legati da un rapporto di utilizzazione con il Comune di Castelvetro.

7. Convengono le parti che sui mezzi opererà il personale dipendente della società Belice Ambiente coordinato dal personale amministrativo della stessa società senza alcun onere a carico del Comune.

8. L'inadempienza da parte del Comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, *ipso jure*, la sua risoluzione.

9. Le clausole di cui alla presente privata scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali.

10. Il presente contratto è stipulato in tre unità.

11. Il Comodatario autorizza il comodante a comunicare a terzi i propri dati, in relazione ad adempimenti commessi con il rapporto di comodato (D.L. 196/2003).

12. Il presente accordo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data del ..., previa consegna e verifica della funzionalità degli automezzi da effettuare in contraddittorio, dispiegherà i suoi effetti fino alla richiesta di restituzione dei mezzi concessi.

13. I firmatari si impegnano ad avviare con immediatezza l'attuazione del presente accordo al fine di garantire alla collettività il servizio enunciato in premessa.

14. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di giorni quindici.

15. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione del Foro di Marsala.

16. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa che regola la materia del prestito d'uso.

Accettiamo il contratto ed espressamente tutti gli artt. dal n. 1 al n. 16.

PER LA BELICE AMBIENTE S.P.A. in liquidazione PER IL COMUNE DI CASTELVETRO